
Ottobre
2025

Notiziario Penale

Corte d'Appello - Procura Generale

Numero
9

[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/](https://pg-perugia.giustizia.it/)
[HTTPS://PG-PERUGIA.GIUSTIZIA.IT/IT/NOVIT_NORMATIVE_GIURIS.PAGE](https://pg-perugia.giustizia.it/it/novit_normative_giuris.page)



A cura degli Addetti all'Ufficio Trasversale
Ufficio del Processo presso la Corte d'Appello di Perugia,
in Collaborazione con la Procura Generale di Perugia
(Protocollo del 16 marzo 2022)

SOMMARIO

INTELLIGENZA ARTIFICIALE.....	3
NORMATIVA.....	5
GIURISPRUDENZA EUROPEA	6
GIURISPRUDENZA NAZIONALE	7
CASSAZIONE SEZIONI UNITE.....	7
CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI.....	7
CORTE D'APPELLO PERUGIA.....	10
CODICE DI PROCEDURA PENALE.....	10
APPELLO.....	10
VALUTAZIONE DELLA PROVA	10
RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE	11
REVISIONE.....	12
CODICE PENALE.....	12
CIRCOSTANZE.....	12
PARTICOLARE TENUTA.....	14
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA.....	14
REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA	15
REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO	15
REATI CONTRO LA FAMIGLIA.....	15
REATI CONTRO LA PERSONA.....	17
REATI CONTRO IL PATRIMONIO	21
PROSTITUZIONE.....	22
FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI.....	22
AMBIENTE ED EDILIZIA.....	24
ORDINAMENTO PENITENZIARIO	25
GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO.....	27
DELITTI CONTRO LA PERSONA	27
NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA	28
FOCUS: REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA - SECONDA PARTE.....	29

EDITORIALE

INTELLIGENZA ARTIFICIALE



Nell'ambito del progetto sull'Intelligenza Artificiale, realizzato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia, il Notiziario penale, a partire dal mese di aprile 2025 e in via sperimentale, conterrà un editoriale realizzato tramite il supporto dell'Intelligenza Artificiale e revisionato dal Procuratore Generale e dalle Addette all'Ufficio Trasversale - UPP presso la Corte d'Appello di Perugia.

Benvenuti al nono numero del Notiziario Penale della Corte d'Appello e della Procura Generale di Perugia. Questo mese, il notiziario è ricco di aggiornamenti e decisioni che riflettono l'evoluzione del panorama giuridico italiano ed in particolare del distretto. Inoltre, in calce ad ogni *abstract* delle pronunzie in appello si sono esplicitamente indicati gli estremi della decisione impugnata. Salvo marginali casi, in cui non si è riusciti a reperire il provvedimento oggetto di censura.

Novità Normative

Decreto 24 luglio 2025, n. 128: Regolamento in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti.

Giurisprudenza Europea

Corte EDU, Sezione III, sentenza 19/06/2025: chiarimenti sul rifiuto di estradizione di un Cittadino di un altro Stato membro verso un paese terzo nei casi in cui le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di eseguire la richiesta di estradizione.

Giurisprudenza Nazionale

Cassazione Sezioni Unite: confisca di prevenzione e limiti di rivendicazione da parte del terzo.

Cassazione Sezioni Semplici: pronunce in merito di mandato di arresto europeo, impugnazioni, remissione della querela, provvedimento di trattenimento, peculato, diritto di difesa, confisca, intercettazioni ambientali, controllo giudiziario antimafia ex art. 34-bis co. 6 Dlgs. N. 159/2011.

Giurisprudenza della Corte d'Appello di Perugia

Provvedimenti concernenti: appello tardivo, valutazione della prova, riparazione per ingiusta detenzione, revisione, circostanze attenuanti, recidiva, particolare tenuità del fatto, sospensione condizionale della pena.

- **Reati Specifici:** fede pubblica, ordine pubblico, famiglia, persona, patrimonio, prostituzione, fallimento, ambiente.

Ordinamento Penitenziario:

Provvedimenti relativi all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare e alla sospensione dell'esecutività dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e concedeva la detenzione domiciliare all'istante.

Giurisprudenza di Primo Grado

Delitti contro la persona: assoluzione per violenza sessuale di gruppo per contraddittorietà delle prove.

Giurisprudenza Contabile-Amministrativa Umbra

Responsabilità sanitaria: danno erariale per superamento del consenso informato e colpa grave del medico.

Focus: Reati contro l'amministrazione della giustizia

Provvedimenti in materia di: esclusione della colpevolezza ex art. 388 c.p., calunnia tramite denuncia falsa, mancata esecuzione dolosa di provvedimento giudiziale, favoreggiamento personale e false dichiarazioni al PM, oltraggio a magistrato in udienza, violazione di obblighi e divieti imposti da misure cautelari.

NORMATIVA



Decreto 24 luglio 2025, n. 128

“Regolamento recante le disposizioni in materia di strutture residenziali per l'accoglienza e il reinserimento sociale dei detenuti” (pubblicato in Gazzetta Ufficiale [Serie Generale n. 214 del 15-09-2025](#))

OSSERVATORIO
GIURISPRUDENZA EUROPEA



Corte EDU, Sezione III, sentenza del 19/06/2025 nella causa C-219/2025 PPU

La Corte EDU ha statuito che l'articolo 67, paragrafo 3, e l'articolo 82, paragrafo 1, TFUE devono essere interpretati nel senso che: uno Stato membro non è tenuto a rifiutare di estradare verso un paese terzo un cittadino di un altro Stato membro qualora le autorità di un terzo Stato membro abbiano precedentemente rifiutato di eseguire una richiesta di estradizione, proveniente da tale paese terzo e diretta all'esecuzione della stessa pena inflitta a detto cittadino di un altro Stato membro, a causa dell'esistenza di un rischio serio di violazione dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 19, paragrafo 2, e dall'articolo 47, secondo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

OSSERVATORIO

GIURISPRUDENZA NAZIONALE



CASSAZIONE SEZIONI UNITE

Cass. Pen. Sez. Un., n. 30355/2025 ud. 27/03/2025 - deposito 05/09/2025

Le Sezioni Unite penali hanno affermato che, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest'ultimo può rivendicare esclusivamente l'effettiva titolarità dei beni confiscati, senza poter prospettare l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura, deducibile soltanto dal proposto.

CASSAZIONE SEZIONI SEMPLICI

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 30618/2025, ud. 08/09/2025 - deposito 12 settembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo, ha affermato che, nel caso in cui questo sia emesso al fine dell'esecuzione di una pena detentiva, la Corte di appello, per effetto della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, è tenuta ad acquisire il consenso dello Stato di emissione, con la relativa trasmissione della sentenza di condanna e del certificato ai sensi degli artt. 4 e 5 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, prima di rifiutare la consegna e di prendere in carico l'esecuzione della pena ai sensi dell'art. 18-bis, comma 2, legge 22 aprile 2005, n. 69, essendo, invece, tenuta a disporre la consegna nel caso di dissenso dello Stato di emissione. La Sesta Sezione penale, in tema di mandato di arresto europeo esecutivo, ha affermato che, nel caso in cui, prima della sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia del 4 settembre 2025, C305/22, sia già iniziata l'esecuzione della pena in Italia e la Corte di appello non abbia richiesto il consenso dello Stato di emissione, procedendo unilateralmente al riconoscimento ed all'esecuzione della sentenza di condanna, lo Stato di emissione, ai sensi degli artt. 13 e 22 della Decisione Quadro 2008/909/GAI, non può procedere all'esecuzione della pena irrogata.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 30602/2025, ud. 15/04/2025 - deposito 12 settembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che la parte civile che, con l'atto di appello, abbia devoluto il tema dell'effettuata riqualificazione del fatto ha interesse ad impugnare la sentenza che abbia dichiarato la prescrizione del delitto di induzione indebita a dare o ricevere utilità, in esito alla riqualificazione del fatto originariamente contestato in termini di concussione, risultando vantaggioso per la stessa il possibile ottenimento di una decisione che contenga la condanna dell'imputato alle restituzioni e al risarcimento del danno.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 30377/2025, ud. 14/07/2025 - deposito 8 settembre 2025

La Sesta Sezione penale ha affermato che la produzione in giudizio, da parte del querelato, della remissione della querela, finalizzata alla dichiarazione di estinzione del reato a lui ascritto, equivale, pur in assenza di formale accettazione, alla mancanza di ricusa, idonea a consentire siffatta declaratoria,

posto che l'accettazione della remissione della querela si presume, a condizione che non sussistano elementi indicativi della volontà contraria del querelato, edotto della volontà del querelante e in grado di accettare o rifiutare.

Cass. Pen. sez. I ordinanza n. 30297/2025, ud. 04/09/2025 - deposito 4 settembre 2025

La Prima Sezione penale ha ritenuto rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2-bis, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall'art. 1, comma 2-bis, lett. a), d.l. 28 marzo 2025, n. 37, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2025, n. 75, nella parte in cui, nel caso di mancata convalida del provvedimento di trattenimento adottato ai sensi del comma 3 del medesimo art. 6 nei confronti del richiedente che ha presentato la domanda in un centro di cui all'art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, prevede che il richiedente permanga nel centro fino alla decisione sulla convalida del provvedimento di trattenimento eventualmente adottato dal Questore, per violazione degli artt. 3, 11, 13, 14, 111 e 117 della Costituzione, quest'ultimo con riferimento all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, all'art. 3 della Dichiarazione universale dei diritti umani, all'art. 9 del Patto internazionale sui diritti civili e politici e all'art. 6 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 30184/2025, ud. 16/06/2025 - deposito 3 settembre 2025

La Sesta Sezione penale, in tema di peculato, ha affermato che riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio il dipendente di un istituto di credito, incaricato di gestire il servizio di tesoreria per conto di un ente locale, posto che la sua attività non si limita al maneggio del denaro pubblico, né all'adempimento di obblighi di pagamento impartiti dall'ente, bensì contempla una più ampia ingerenza nella complessiva attività finanziaria dell'ente, che ricomprende anche la rendicontazione, nei confronti della tesoreria provinciale, dei flussi di denaro, in entrata e in uscita, secondo modalità predeterminate per legge e finalizzate a consentire il controllo sui conti pubblici.

Cass. Pen. sez. V sentenza n. 30182/2025, ud. 15/05/2025 - deposito 3 settembre 2025

La Quinta Sezione penale, in tema di impugnazioni, ha affermato che: 1) le violazioni strumentali al diritto di difesa accertate dalla Corte EDU possono, in astratto, essere poste a base di una richiesta *ex art. 628-bis* cod. proc. pen., nel caso in cui il loro collegamento funzionale e le loro ricadute, per natura e gravità, abbiano avuto un evidente effetto pregiudizievole sulle prerogative difensive nel processo nel cui ambito si sono manifestate ed incidenza effettiva, ancorché indiretta o mediata, sulla sentenza di condanna; 2) in caso di richiesta *ex art. 628-bis* cod. proc. pen. avanzata con riferimento a una violazione accertata dalla Corte EDU e collegata in via strumentale a quella effettivamente fatta valere, è necessario che il richiedente, in funzione dell'ammissibilità della stessa e per giustificare il suo eventuale accoglimento, prospetti adeguatamente l'incidenza effettiva, per natura e gravità, della violazione accertata sugli esiti del procedimento e sulla decisione di condanna.

Cass. Pen. sez. III sentenza n. 30107/2025, ud. 15/04/2025 - deposito 2 settembre 2025

La Terza Sezione penale, in tema di confisca, ha affermato che, in caso di sequestro finalizzato alla confisca in via diretta e contestualmente a quella per equivalente, la valutazione della sopravvenuta non necessità della confisca per equivalente, in ragione della sufficienza dell'importo dei beni sequestrati in via diretta a "coprire" integralmente il profitto del reato, va compiuta con riferimento al valore di detti beni non al momento dell'adozione del sequestro, bensì a quello della definitività della confisca, in quanto è con quest'ultimo che si determina l'effetto ablatorio.

Cass. Pen. sez. VI sentenza n. 29735/2025, ud. 02/07/2025 - deposito 26 agosto 2025

In tema di intercettazioni ambientali, la Sesta Sezione ha affermato l'utilizzabilità delle conversazioni captate per mezzo della riattivazione da remoto di congegni installati nell'immobile in base ad un'autorizzazione emessa in altro procedimento in quanto il provvedimento di autorizzazione riguarda l'intrusione e le captazioni e non anche le operazioni materiali di collocazione delle microspie.

Cass. Pen. sez. III ordinanza di rimessione n. 24672/2025, ud. 30/04/2025 - deposito 4 luglio 2025

Questione controversa: Se, in presenza di una richiesta di applicazione del controllo giudiziario previsto dall'art 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, il giudice, preso atto dell'emissione dell'informazione antimafia interdittiva e della pendenza del giudizio amministrativo avverso la stessa, debba accertare la sussistenza dell'infiltrazione mafiosa e, in caso di esito negativo di tale accertamento, rigettare la richiesta di controllo giudiziario richiesto volontariamente dall'impresa.

CORTE D'APPELLO PERUGIA

CODICE DI PROCEDURA PENALE

APPELLO

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 47/2025 - Ud. 31/07/2025 - deposito 04/08/2025

L'appello inoltrato per via telematica oltre il termine di 45 giorni dalla scadenza del termine fissato a norma dell'art. 544 c.p.p., è tardivo e va dunque dichiarato inammissibile. L'imputata, inoltre, già dichiarata assente, fu presente alle udienze successive alla prima e in particolare a quella in cui venne letto il dispositivo, derivandone l'inapplicabilità del più lungo termine per impugnare introdotto con l'entrata in vigore del d.lgs. 150/2022.

VALUTAZIONE DELLA PROVA

Corte d'Appello, sentenza n. 396/2025 - Ud. 06/06/2025 - deposito 09/09/2025

La descrizione dei fatti offerta dalla persona offesa, escussa come teste in sede di rinnovazione istruttoria, appare lineare, coerente e logica e fuga ogni dubbio in ordine alla esatta dinamica dell'accaduto. Egli, infatti, ha credibilmente riferito dell'innescarsi del "diverbio" stradale, generato da una manovra irregolare dell'imputato che aveva causato una reazione di stizza della p.o. cui aveva fatto seguito una sproporzionata contro-reazione a mò di "vendetta" dell'imputato stesso, culminata con l'affiancamento e il tamponamento della vettura della p.o.. A riscontro della fondatezza di tale ricostruzione vi è la deposizione dell'operante di p.g. (che ha riferito che ad attendere la polizia in loco vi era solo la p.o., segno della consapevolezza dell'imputato dell'illiceità del proprio agire) e le foto della vettura danneggiata che mostrano danni compatibili con la dinamica riferita.

(Riforma la sentenza n. 979/2021 emessa dal Tribunale di Terni ud. 28/10/2021 dep. 26/01/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 115/2025 - Ud. 21/02/2025 - deposito 25/08/2025

Le emergenze istruttorie dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio che l'imputato sia l'autore delle ripetute telefonate, anche notturne, anonime a contenuto minatorio rivolte alla p.o. Dai tabulati telefonici emerge, infatti, che le telefonate furono effettuate tramite l'utenza intestata all'imputato e la difesa non ha fornito elementi per dubitare che questa non fosse in uso allo stesso. La p.o. ha inoltre riferito con chiarezza e precisione il movente di tali condotte rappresentato dal malanimo nutrito dall'imputato nei suoi confronti in quanto ella intratteneva relazioni amicali con la sorella dell'uomo verso la quale questi nutriva un forte astio per motivi ereditari.

(Riforma la sentenza n. 193/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto ud 09/03/2022 dep. 17/03/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 144/2025 - Ud. 28/02/2025 - deposito 29/07/2025

La sussistenza del reato di maltrattamenti in famiglia può essere dimostrata oltre che dalle dichiarazioni della persona offesa anche dalle relazioni dei periti e dei servizi sociali, le quali diano atto delle condotte maltrattanti dell'imputato derivanti da una sua sostanziale incapacità di controllo delle proprie reazioni al verificarsi di eventi anche banali nell'ordinario svolgimento della vita familiare. Nel caso di specie la

Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per aver maltrattato la propria convivente offendendola, controllandone il telefono e picchiandola anche per futili motivi e talvolta alla presenza delle figlie minori. Tali comportamenti erano stati provati sulla base delle dichiarazioni della persona offesa, confermate dallo stesso imputato nonché da quanto riferito dalla CTU svolta nell'ambito del procedimento civile di separazione e dalla relazioni socio familiari redatte dal servizio sociale le quali evidenziavano i comportamenti sistematici di violenza e aggressione posti in essere dal prevenuto nei confronti della moglie, il più delle volte derivanti da futili motivi legati all'insorgere di differenti vedute educative riguardo ai figli oltre che di difficoltà economico-lavorative.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1075/2022 emessa dal Tribunale di Terni ud. 31/10/2022, dep. 30/01/2023)

RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE

Corte d'Appello, ordinanza r.g.n. 3/2025 - Ud. 07/05/2025 - deposito 28/07/2025

In tema di riparazione per ingiusta detenzione, è riconosciuto il diritto alla riparazione all'imputato che sia stato assolto purchè non abbia dato o concorso a dare causa con dolo o colpa grave all'ingiusta detenzione. Nel caso di specie la Corte di Appello, in sede di rinvio da parte della Suprema Corte di Cassazione che aveva annullato la precedente ordinanza emanata dalla Corte stessa, accoglieva la richiesta dell'istante ad ottenere l'indennizzo per ingiusta detenzione ritenendo non ravvisabili profili di colpa grave nel comportamento del primo che fossero idonei a contribuire alla applicazione della misura cautelare nei suoi confronti. In particolare il richiedente, assolto dal delitto di associazione per delinquere finalizzata a turbare un'asta pubblica riguardante la vendita di un complesso edilizio di proprietà del Comune a favore dell'ente diocesano di cui egli era Presidente del Consiglio di amministrazione non ravvisandosi il reato di turbativa d'asta considerato che il prezzo di vendita era adeguato al valore del bene e che il Comune dall'operazione non aveva subito alcun danno, aveva collaborato con gli inquirenti non essendosi avvalso della facoltà di non rispondere e avendo fornito una versione dei fatti chiarificatrice sottolineando che il suo operato si era svolto in sintonia con gli organi ecclesiastici coinvolti nell'affare e con gli intendimenti del Comune. Pertanto i Giudici di Appello riconoscevano l'esistenza di un danno all'immagine e alla reputazione del richiedente e accoglieva la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativamente alla custodia cautelare sofferta.

Corte d'Appello, ordinanza n. 9/2024 - Ud. 02/04/2025 - deposito 08/07/2025

Deve essere accolta l'istanza per l'ingiusta detenzione avanzata dai difensori nell'interesse del proprio assistito quando - ritenuta dal Tribunale del Riesame l'illegittimità originaria della misura cautelare, nella specie degli arresti domiciliari, per insussistenza della gravità indiziaria a carico del richiedente - risulta integrata l'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 314 c.p.p.

Nel caso di specie, per quanto concerne la liquidazione della indennità spettante all'istante, la Corte rilevava che la sospensione dal servizio - disposta originariamente nei confronti dello stesso per l'applicazione degli arresti domiciliari - ben avrebbe potuto poi essere revocata una volta venuta meno la misura cautelare, essendosi evidentemente protratta solo per la pendenza del procedimento penale in sé e/o per l'inattività del richiedente che non forniva prove a riguardo. Ebbene, anche gli ulteriori pregiudizi prospettati dalla parte istante - agente della Polizia di Stato - dipendenti dal clamore mediatico e dal danno all'immagine si riferivano in gran parte alla prosecuzione della pendenza del procedimento penale, ben oltre la revoca della misura cautelare.

Per tali ragioni, i Giudici di appello ritenevano di dover considerare il criterio aritmetico - di per sé già riferibile agli ordinari pregiudizi discendenti da una misura restrittiva - aumentato in ragione della peculiarità del caso di specie. Si trattava, difatti, di meri arresti domiciliari - all'evidenza assai meno afflittivi della custodia cautelare - applicati, tuttavia, nei confronti di un agente della Polizia di Stato che, dunque, poteva risentirne maggiore discredito e che, proprio per essi, veniva sospeso dal servizio per pari durata - la ulteriore dipendendo dal procedimento penale in sé - con diritto ad uno stipendio dimezzato.

REVISIONE

Corte d'Appello, sentenza r.g.n. 723/2024 - Ud. 09/10/2024 - deposito 10/07/2025

Non può trovare accoglimento la richiesta di revisione formulata dall'imputato, condannato all'ergastolo per il delitto di omicidio volontario, quando dalle risultanze processuali emerga che il richiedente non abbia alibi di sorta nonostante l'ora del decesso della vittima sia presumibilmente diverso da quello prospettato nei precedenti gradi di giudizio. Nel caso di specie la Corte di Appello rigettava l'istanza di revisione proposta dall'imputato, condannato per il delitto di omicidio volontario, ritenendo che dalle nuove risultanze processuali, lette assieme agli elementi di natura fattuale relativi ai precedenti gradi di giudizio, non poteva giungersi ad una pronuncia di assoluzione dello stesso in ragione della diversa collocazione temporale della morte della vittima in quanto, benchè fosse condivisibile una diversa prospettazione relativa all'orario della morte della persona offesa sulla base delle nuovi assunti medico legali, tuttavia non poteva escludersi che l'imputato avesse commesso il delitto in un altro periodo di tempo. In particolare, l'imputato non aveva un alibi per la fascia temporale in cui risultava più probabile che l'omicidio fosse stato commesso ed inoltre l'intero quadro probatorio deponesse per la colpevolezza dello stesso, considerato anche egli vantava un ingente debito nei confronti della vittima la quale era in possesso di alcuni assegni dati dal prevenuto in garanzia e quest'ultimo, per paura che fossero messi all'incasso, se ne era riappropriato subito dopo il delitto per poi denunciarne lo smarrimento al fine di impedirne l'incasso.

CODICE PENALE

CIRCOSTANZE

Corte d'Appello, sentenza n. 407/2025 - Ud. 10/06/2025 - deposito 05/08/2025

Può applicarsi la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis co. 2 c.p. all'imputato che collabori all'individuazione di altri corresponsabili fornendo elementi concreti per l'accertamento dei fatti agli inquirenti e ammettendo la propria responsabilità. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per i delitti di corruzione e di falso ideologico per induzione perché in qualità di incaricato di pubblico servizio in quanto operatore di una farmacia comunale addetto ai tamponi aveva manipolato i risultati di alcuni tamponi Covid per consentire l'indebito rilascio della certificazione verde dietro compenso. Siffatte attività illecite venivano confermate e confessate dallo stesso imputato in occasione degli interrogatori resi al GIP e al PM in cui egli ammetteva di aver manipolato almeno 25 tamponi, dietro pressioni ricevute da soggetti no vax interessati ad ottenere il Green Pass, eludendo

la somministrazione dei relativi vaccini dietro indebito compenso regolarmente ottenuto. L'imputato durante gli interrogatori cui era stato sottoposto indicava inoltre i nominativi dei soggetti coinvolti. Per tali ragioni il Collegio applicava all'autore dei reati in oggetto la circostanza attenuante di cui all'art. 323 bis co. 2 c.p. e rideterminava le pene accessorie ai sensi dell'art. 317 bis c.p., confermando nel resto la sentenza.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 419/2022 emessa dal GIP del Tribunale di Spoleto ud. 18/11/2022 dep. 02/02/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 145/2025 - Ud. 28/02/2025 - deposito 29/07/2025

La risalenza nel tempo dei due precedenti ed il periodo apprezzabilmente prolungato (circa un decennio) in cui non risultano essere stati commessi ulteriori reati dall'imputato prima di quelli oggetto del presente giudizio, impongono di disapplicare la contestata recidiva. Tuttavia, detti precedenti e l'intervenuto duplice aggravamento cautelare (braccialetto elettronico e poi arresti domiciliari) non permettono la fruizione del beneficio della sospensione condizionale della pena (stante una prognosi non formulabile in termini favorevoli) nè la concessione delle attenuanti generiche (per assenza di indici di rivisitazione del proprio agire). Per le stesse ragioni non può accogliersi la richiesta di sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare poichè allo stato essa non appare strumento di adeguata garanzia contro il pericolo di reiterazione criminosa, stante il complesso profilo personologico dell'imputato.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 657/2024 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 19/04/2024 dep. 23/04/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 297/2025 - Ud. 15/04/2025 - deposito 25/07/2025

In tema di recidiva, l'*abolitio criminis* della fattispecie di reato determina anche l'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna medesima, pertanto va esclusa la sussistenza della contestata recidiva, con conseguente prescrizione del reato contestato all'imputato. Nel caso di specie, la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 11 del D.lgs. n. 74/2000 in quanto, quale amministratore di una società già gravata da un ingente debito tributario, avrebbe dovuto rilevare l'esistenza di siffatto debito ed adoperarsi per evitare la sottrazione al pagamento delle imposte da parte della suddetta società. In particolare, la Corte di Appello evidenziava che il reato per cui era stato condannato l'imputato, ossia l'omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali per un importo sotto soglia, era assoggettato alla sola sanzione amministrativa a seguito di *abolitio criminis*. Pertanto, in applicazione di un recente indirizzo della Suprema Corte di Cassazione riteneva che l'abrogazione del reato comportava l'eliminazione di ogni effetto penale connesso alla condanna, compresa la recidiva, cosicchè esclusa la sussistenza di quest'ultima doveva essere dichiarata la prescrizione del delitto in oggetto a favore dell'imputato.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 1020/2022 emessa dal Tribunale di Terni ud. 19/10/2022 dep. 28/10/2022)

PARTICOLARE TENUITÀ

Corte d'Appello, sentenza n. 456/2025 - Ud. 04/07/2025 - deposito 21/08/2025

Va applicata la causa di non punibilità di cui all'art. 131-*bis* c.p., come modificato dalla "riforma Cartabia", all'imputato - incensurato alla data della commissione del reato e tuttora tale - che si allontanò dal luogo del sinistro stradale che comportò la caduta a terra di un motociclista con conseguente prognosi di 7 giorni. L'offesa al bene giuridico tutelato, infatti, può dirsi modesta anche alla luce del comportamento successivo dell'imputato che, rintracciato nell'immediatezza del sinistro, ammise spontaneamente la propria responsabilità. Ulteriore conferma della particolare tenuità del fatto risiede nella modesta entità delle lesioni riportate dalla vittima (rimaste non perseguibili *ex art.* 590 c.p. per mancanza di querela) e nella circostanza riscontrata dalle acquisizioni istruttorie che l'imputato omise di prestare assistenza ad un uomo che subito dopo la caduta si era rialzato da terra ed era apparso in grado di provvedere a se stesso.

SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA

Corte d'Appello, ordinanza n. 166/2025 - Ud. 07/05/2025 - deposito 30/07/2025

Il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso all'imputato in primo grado sulla base di un certificato penale contenente la dizione "nulla" e, quindi, sull'erroneo presupposto dell'incensuratezza dello stesso, deve essere revocato poichè il predetto imputato, alla data in cui tale beneficio gli fu concesso, ne aveva già usufruito per due volte.

Corte d'Appello, sentenza n. 217/2025 - Ud. 21/03/2025 - deposito 19/08/2025

La sentenza di primo grado, che condanna l'imputato ai sensi dell'art. 572 c.p. alla pena di anni 2 e mesi 2 di reclusione (oltre alle spese processuali e al risarcimento del danno), va riformata limitatamente al trattamento sanzionatorio in quanto nell'applicare le attenuanti generiche nulla dice - nemmeno in forma implicita - in ordine al computo in forma semiplena della riduzione conseguente alle predette. Peraltro, la valorizzazione nella pronuncia impugnata della situazione di elevata conflittualità della coppia, verosimilmente alimentata anche dalla gelosia della donna, ma sicuramente provocata dai comportamenti vessatori, umilianti e aggressivi dell'imputato, lasciava ipotizzare una fruizione piena delle attenuanti proprio in considerazione dei rilevati comportamenti di gelosia della donna. La pena va quindi ricalcolata in forma piena (anni due di reclusione) e conseguentemente all'imputato va concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato alla partecipazione e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero personale presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza e recupero di soggetti condannati per omologa tipologia di reato.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 125/2022 emessa dal Tribunale di Terni ud. 07/02/2022 dep. 09/05/2022)

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA

Corte d'Appello, sentenza n. 370/2025 - Ud. 27/05/2025 - deposito 05/08/2025

Integra il reato di cui all'art. 483 c.p. la condotta dell'imputata che presenti una dichiarazione sostitutiva di certificazione falsa al fine di ottenere la conversione della patente di guida estera affermando di essere residente in Italia da meno di 4 anni così da non dover sostenere l'esame di guida. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputata per il delitto di falsità ideologica per aver compilato un modulo predisposto dal Ministero dei Trasporti dichiarando falsamente di risiedere in Italia da meno di quattro anni al fine di ottenere la conversione della propria patente marocchina in italiana senza dover sostenere l'esame di guida. In particolare, la responsabilità dell'imputata era provata dalle dichiarazioni di un dipendente dell'Agenzia di pratiche automobilistiche ove la prima si era recata la quale aveva dichiarato di aver chiaramente spiegato alla donna che parlava in italiano la procedura da adottare e che la stessa aveva affermato di essere residente in Italia da meno di quattro anni. Tuttavia, il Collegio applicava all'imputata la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. in ragione della modestia della condotta che era emersa con facilità a seguito degli accertamenti svolti dalla Polizia stradale mediante il controllo della data del rilascio dei documenti nonché della occasionalità della condotta posta in essere da un soggetto incensurato.

(Riforma la sentenza n. 208/2023 emessa dal Tribunale di Perugia, ud. 23/01/2023, dep. 30/01/2023)

REATI CONTRO L'ORDINE PUBBLICO

Corte d'Appello, sentenza n. 320/2025 - Ud. 13/05/2025 - deposito 30/07/2025

Deve ritenersi integrato il delitto di furto e non quello contestato di ricettazione in capo all'imputata che abbia confessato di avere sottratto il telefono cellulare lasciato incustodito della p.o. in una camera di ospedale, tenuto conto della congruenza delle dichiarazioni rese con quanto denunciato dalla p.o. e del breve lasso di tempo (circa un'ora) intercorso tra il furto e l'utilizzo del cellulare con la scheda sim intestata all'imputata, elemento che induce ad escludere che un terzo soggetto avesse potuto sottrarre il telefono e cederlo all'imputata - dichiaratamente assuntrice di sostanze stupefacenti - peraltro sfornita di particolari mezzi economici. Detta riqualificazione è del tutto ammissibile alla luce del consolidato orientamento della Suprema Corte secondo la quale nel caso in cui nel capo di imputazione siano contestati gli elementi fondamentali idonei a porre l'imputato in condizioni di difendersi dal fatto poi ritenuto in sentenza, non sussiste violazione del principio di correlazione tra l'accusa e la sentenza e ciò tanto nell'ipotesi di riqualificazione del furto in ricettazione, quanto in quella opposta.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 2906/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 19/12/2022 dep. 28/12/2022)

REATI CONTRO LA FAMIGLIA

Corte d'Appello, sentenza n. 379/2025 - Ud. 30/05/2025 - deposito 05/08/2025

Commette il delitto di maltrattamenti in famiglia l'imputato che maltratti in maniera sistematica la moglie convivente ingiuriandola e minacciandola per motivi di gelosia e picchiandola in più occasioni anche durante la gravidanza e alla presenza della figlia minore. Nel caso di specie la Corte di Appello

confermava la condanna dell'imputato per il delitto di maltrattamenti in famiglia per aver posto in essere ripetute condotte di aggressione fisiche e verbali nei confronti della moglie perché quest'ultima aveva iniziato una relazione con un altro uomo, apostrofandola con epiteti quali "puttana" e simili e minacciandola di rovinarla e di portarle via la figlia se lo avesse lasciato. Tali comportamenti erano stati dimostrati grazie alle dichiarazioni della persona offesa giudicate attendibili e coerenti, le quali erano state confermate da ulteriori testimonianze che davano atto della condizione di prostrazione che le frequenti esplosioni di aggressività verbale e fisica dell'imputato avevano determinato sulla donna e sulla minore, costringendole a lasciare l'Italia per paura delle possibili reazioni del prevenuto.
(Conferma la sentenza n. 980 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 11/06/2024, dep. 26/07/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 103/2025 - Ud. 14/02/2025 - deposito 29/07/2025

Risponde del reato di maltrattamenti in famiglia l'imputato che maltratti i propri anziani genitori mediante condotte di sopraffazione che determinino continue sofferenze fisiche e morale alle persone offese, rendendo a queste impossibile la convivenza con il primo. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per il delitto di cui all'art. 572 c.p. nei confronti dell'imputato il quale in più occasioni aveva tenuto un comportamento sprezzante e aggressivo nei confronti degli anziani genitori per futili motivi, aggredendoli fisicamente e verbalmente e costringendoli a richiedere l'intervento degli operanti di p.g. In particolare, il Collegio riteneva provata la colpevolezza dell'imputato sulla base delle dichiarazioni delle persone offese, confermate da altri riscontri, che davano atto delle condotte aggressive del prevenuto le quali non potevano qualificarsi come mere discussioni per futili motivi considerato che le stesse si traducevano in atteggiamenti violenti che richiedevano l'intervento delle forze dell'ordine. Siffatti comportamenti avevano inoltre determinato un grave pregiudizio all'equilibrio psico fisico delle persone offese qualificate e tutelate alla stregua di soggetti deboli.
(Conferma la sentenza n. 591/2024 emessa dal Tribunale di Terni ud. 25/06/2024 dep. 07/08/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 273/2025 - Ud. 11/04/2025 - deposito 03/09/2025

Sullo sfondo della indubitabile conflittualità di coppia - la cui causa è da individuarsi nella esasperata gelosia dell'imputato - si situano circostanze, probatoriamente definite, che devono ritenersi totalmente incoerenti con la prospettata ricorrenza di una situazione di maltrattamento. Detti episodi (un litigio, poi degenerato, nato per la programmazione di una vacanza estiva e il trasloco della coppia in un altro appartamento in epoca di poco antecedente alla proposizione della querela) sembrano attestare, nonostante il progressivo venire meno dell'*affectio*, l'esistenza di un rapporto tutto sommato "orizzontale", alieno dal patologico scivolamento lungo il piano inclinato della stabile prevaricazione dell'uno rispetto all'altro. Anche il trasferimento in altro appartamento pochi giorni prima della proposizione della querela non appare coerente con il perdurare di una situazione maltrattante ed il litigio che ne era seguito va inteso non tanto quale "picco" esponenziale di una protratta condizione di maltrattamento, quanto piuttosto un acceso diverbio di coppia, affrontato da ciascuno dei due con le modalità (verbali e gestuali) di cui era in possesso in base alla propria formazione culturale e personale.
(Riforma la sentenza n. 1124/2022 emessa dal Tribunale di Terni ud 14.11.2022 dep. 13.01.2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 457/2025 - Ud. 04/07/2025 - deposito 25/08/2025

La condotta della madre, che almeno in due episodi percosse la figlia minore con l'intenzione di correggerne i comportamenti ritenuti poco rispettosi verso i genitori, va riquadrata nel delitto di maltrattamenti. Il delitto di abuso dei mezzi di correzione, originariamente contestato, infatti, presuppone un uso legittimo di prerogative genitoriali comunque spettanti per fini educativi, ma nel caso di specie è radicalmente non configurabile un potere educativo o disciplinare in quanto basato sul

disconoscimento di minimi requisiti di dignità in capo al soggetto su cui lo stesso debba esercitarsi, tenuto altresì conto del sistematico ricorso alla violenza fisica che l'imputata riteneva essere un suo diritto. Trattandosi di forme di un mal concepito e inaccettabile "metodo educativo", anche i due soli episodi di percosse concretamente contestati nel caso di specie debbono leggersi quali manifestazioni di una abituale prevaricazione del soggetto più forte rispetto a quello più debole nella dinamica endofamiliare.

(Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Ancona del 17.03.2023 per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 14872/2024)

Corte d'Appello, sentenza n. 910/2024 - Ud. 02/12/2024 - deposito 03/07/2025

Le dichiarazioni coerenti, precise e particolareggiate della persona offesa - riscontrate pienamente da quelle del figlio, parimenti vittima, nonché nelle deposizioni degli altri testi escussi - sono idonee a provare, oltre ogni ragionevole dubbio, la integrazione del reato di maltrattamenti contestato all'imputato, essendo chiaramente integrato l'elemento dell'abitudine caratterizzato dalle condotte vessatorie tali da determinare una condizione di vita nelle persone offese improntata a sofferenza ed umiliazione.

Ebbene, la Corte d'Appello riteneva infondato, sia in punto di responsabilità che di adeguatezza della sanzione penale inflitta, l'appello proposto nell'interesse dell'imputato.

Difatti, il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo il quale le dichiarazioni della persona offesa, costituite in parte civile, devono essere sottoposte ad un vaglio critico rinforzato, va inteso nel senso che i riscontri richiesti possano consistere in qualunque elemento idoneo ad escludere l'intento calunnioso della persona offesa e non a risolversi in prove autonome del fatto o di singole circostanze. Nel caso di specie, le dichiarazioni rese della persona offesa fornivano un quadro preciso e circostanziato della situazione familiare venutasi a creare negli anni a causa della condotta maltrattante del marito che aveva mantenuto ed intensificato il comportamento vessatorio anche nei confronti del figlio, per aver lo stesso tentato, in alcune occasioni, di intervenire al fine di proteggere la madre dalle condotte violente del padre.

Pertanto, i Giudici di Appello - ritenuti i narrati della vittima precisamente circostanziati, nonché riscontrati nelle dichiarazioni del figlio e nelle deposizioni degli altri testi - confermava la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato per i delitti di cui agli artt. 572 e 582 c.p..

(Conferma la sentenza n. 329 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 03/02/2023, dep. 30/05/2023)

REATI CONTRO LA PERSONA

Corte d'Appello, sentenza n. 237/2025 - Ud. 28/03/2025 - deposito 19/08/2025

Deve essere dichiarata la totale inutilizzabilità, ai fini della decisione, della relazione del consulente di parte civile in quanto prodotta solo successivamente alla formalizzazione della richiesta dell'imputato di definire il processo nelle forme del rito abbreviato, comportando, pertanto, l'utilizzabilità della relazione di consulenza del C.T./PM - avente ad oggetto la "validazione psicologica" delle dichiarazioni rese dalla minore in incidente probatorio, nonché la personalità della medesima - e della relazione del C.T. Difesa concernente "l'attendibilità psicologica" della stessa.

In ordine al delitto di atti sessuali con minorenne deve essere assolto, perché il fatto non sussiste, l'imputato quando le condotte ascritte allo stesso - seppur assolutamente gravi ed inquietanti - sono risultate insufficientemente riscontrate in termini individualizzanti, come sarebbe stato assolutamente

necessario fare in presenza del narrato di una persona offesa che, suo malgrado, era stata vittima di ripetute, gravi perturbazioni rispetto alla capacità di conservare intatto il proprio equilibrio psichico, nonostante le plurime vicissitudini della sua giovane età.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello evidenziava come dalle valutazioni dei Consulenti emergeva il quadro di una ragazza - la vittima - estremamente fragile per effetto di complesse vicende di cui la stessa, ancora giovanissima, aveva dovuto suo malgrado fare esperienza. Fragilità personale che non doveva essere limitata al versante puramente emotivo e affettivo, ma doveva coinvolgere anche la sfera psichica, più propriamente "razionale", quella della percezione, della cognizione, del ricordo e finanche della narrazione delle esperienze di vita vissute. Sottolineava la Corte che il rischio di interferenza delle due sfere della psiche - come nel caso in esame - doveva ritenersi tanto più consistente, quanto maggiore risultava essere la distanza temporale fra la rievocazione mnemonica ed i fatti rievocati. I Giudici di Appello, pertanto, reputavano che le esternazioni della persona offesa riguardanti il vicino di casa - seppur assolutamente inquietanti per l'estrema gravità degli episodi narrati e la tenerissima età della vittima - rimanevano insufficientemente correate da quei risconti oggettivi, specifici e individualizzanti che la peculiarità della situazione del soggetto narrante, nonché le connotazioni storico-cronologiche della narrazione, imponevano di acquisire in termini di pienezza probatoria, al fine di prevenire ad una affermazione di colpevolezza certa oltre ogni ragionevole dubbio.

Per tali ragioni, la Corte d'Appello - giudicando in sede di rinvio dalla Corte Suprema di Cassazione - assolveva l'imputato dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

(Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della sentenza della Corte di Appello di Ancona del 27.09.2022 per effetto della sentenza della Corte di Cassazione n. 46870/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 189/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 19/08/2025

Premesso che l'imputato, a fronte delle risultanze processuali che impongono di ritenere che l'arma puntata contro la vittima - sebbene di non recente fabbricazione - fosse in condizioni di piena efficienza, non ha argomentato dettagliatamente in senso contrario, la contestata aggravante del comma 2 dell'art. 612 cp non viene meno neppure ove volesse astrattamente ipotizzarsi l'inefficienza dell'arma in questione poichè essa è direttamente collegata alla maggior forza intimidatrice che si produce sulla persona che, a mò di minaccia, si vede puntare un'arma contro di sè. Neppure può replicarsi che il *metus* non si era prodotto nella persona offesa avendo quest'ultima risolutamente affrontato l'imputato. La coraggiosa reazione della vittima, infatti, è condotta diversa ed ulteriore rispetto all'iniziale prodursi degli effetti della minaccia stessa: una cosa è il prodursi del *metus* - quale effetto che ordinariamente consegue ai danni di qualunque consociato si trovi in quella condizione - altra cosa è la capacità, del tutto soggettiva e certamente costituente eccezione rispetto alla "regola generale" di condotta, di reagire coraggiosamente alla minaccia accettando il rischio dell'avverarsi del male minacciato.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 153 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 18/01/2023 dep. 18/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 930/2024 - Ud. 06/12/2024 - deposito 05/08/2025

Risponde del delitto di atti persecutori e appropriazione indebita l'imputato che ponga in essere condotte persecutorie reiterate nei confronti della moglie a seguito della fine della loro relazione mediante comportamenti ossessivi, consistiti in appostamenti, pedinamenti, minacce e danneggiamenti tali da cagionare nella persona offesa un grave stato di ansia e di paura per la propria incolumità, nonché si appropri del mobilio di proprietà della donna. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per i delitti di cui agli artt. 612 *bis* c.p. e 646 c.p. nei confronti dell'imputato il quale a seguito dell'abbandono della casa coniugale da parte della moglie dovuta ad aggressioni fisiche del primo verso

la seconda aveva iniziato a perseguitarla, pedinandola, aggredendola e diffamandola parlando male di lei a persone a lei vicine ed inoltre si era rifiutato di restituire alla stessa i mobili di sua proprietà. Tali circostanze erano state dimostrate dalle dichiarazioni della persona offesa che apparivano precise e lineari e che avevano ricevuto riscontro da quanto riferito da diversi testimoni, i quali davano atto degli atteggiamenti prevaricatori e minacciosi dell'imputato verso la persona offesa, dei continui pedinamenti e degli alterchi violenti che avvenivano tra due, uno dei quali era sfociato anche nel danneggiamento delle ruote della autovettura della vittima.

(Conferma la sentenza n. 991/2022 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 17/10/2022- dep. 16/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 195/2025 - Ud. 14/03/2025 - deposito 30/07/2025

Integra il delitto di atti persecutori la condotta dell'imputato che reiteratamente molesti e minacci la vittima mediante numerosissime chiamate anonime proferendo minacce quali "so cazzi tua pezzo di merda" e "vedrai quello che ti aspetta", nonché la pedini tanto da costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita. Nella specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato per il delitto di atti persecutori in quanto aveva posto in essere condotte di minaccia e molestia nei confronti del nuovo compagno della ex moglie determinate dalla rabbia dovuta alla scoperta del tradimento di quest'ultima. In particolare dai tabulati telefonici emergeva che egli aveva per un lungo periodo di tempo effettuato telefonate minatorie alla vittima da un numero sconosciuto e l'aveva pedinata, comportamenti che avevano comportato il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa la quale aveva bloccato le telefonate provenienti da numero anonimo ed evitava di uscire la sera, circostanze che avevano trovato preciso riscontro nelle dichiarazioni testimoniali di familiari e amici della vittima che erano stati a loro volta coinvolti nella vicenda.

(Conferma la sentenza n. 1364/2022 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 22/12/2022, dep. 17/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 93/2025 - Ud. 14/02/2025 - deposito 29/07/2025

Risponde del delitto di violenza sessuale in forma attenuata l'imputato che costringa con violenza la vittima, minore, a subire atti sessuali consistiti nel prenderla con forza e costringerla ad allargare le gambe toccandola nelle parti intime nonché baciandola e leccandola sulla guancia e chiedendole per ben due volte "vuoi scopare". Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la sentenza di condanna nei confronti dell'imputato il quale, dopo aver incontrato la minore sull'uscio della propria abitazione la quale gli chiedeva di acquistare dei biglietti di una lotteria scolastica, anziché invitarla ad entrare in casa vista l'ora serale per comprare i biglietti, l'aveva spinto a seguirlo nella retrostante officina al fine di poter intenzionalmente realizzare il suo proposito illecito senza essere visto da altre persone, ossia quello di porre in essere atti di repentina e inaspettata intrusione in danno della libertà sessuale della vittima. La prova della colpevolezza dell'imputato e della intenzionalità della propria condotta illecita si ricavava dal narrato della persona offesa pienamente attendibile la quale dopo un momento di iniziale turbamento aveva confidato alla madre in maniera dettagliata l'accaduto nonché da altri riscontri che davano atto della veridicità del racconto della minore. Inoltre, lo stesso imputato aveva ammesso di aver invitato la minore nell'officina e di averla abbracciata e baciata sulla guancia, condotte inspiegabili in quanto avvenute tra due persone sostanzialmente estranee e i cui rapporti non erano di stretta familiarità. Il Collegio riqualificava però il fatto ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 609 bis c.p. tenuto conto che i tocamenti nelle zone intime erano avvenuti al di sopra degli indumenti indossati i quali presumibilmente erano pesanti visto che l'episodio era accaduto in inverno.

(Riforma parzialmente la sentenza emessa n. 109/2023 emessa dal Tribunale di Perugia- ud. 16/01/2023, dep. 25/01/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 164/2025 - Ud. 07/03/2025 - deposito 29/07/2025

L'accertamento di un nesso causale sulla base di una legge di natura probabilistica tra la contrazione della patologia e l'esposizione all'agente contaminante determina la condanna dell'imputato per il delitto di cui all'art. 589 c.p. in assenza di fattori causali alternativi. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna per omicidio colposo dell'imputato il quale, in qualità di datore di lavoro, non aveva per imprudenza, negligenza e imperizia nonché per violazione delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro per un periodo di tempo prolungato adottato le misure previste per impedire la diffusione di polveri di amianto nell'ambiente di lavoro nonché non aveva messo a disposizione dei lavoratori i mezzi di protezione appropriati in base ai rischi delle lavorazioni. Da ciò ne era derivata la morte della vittima, addetta alla produzione e messa in opera di coperture di lastre di cemento-amianto, per mesotelioma pleurico a seguito dell'inalazione della sostanza tossica avvenuta durante l'attività lavorativa. In particolare, la Corte di Appello riteneva pacifica la responsabilità dell'imputato grazie al consistente apporto probatorio dichiarativo e documentale che dava atto di una elevata credibilità razionale nella ricostruzione ai fini penali della relazione causa-effetto. Inoltre, il Collegio escludeva l'esistenza di fattori alternativi idonei a interrompere il nesso di causalità tra l'insorgenza della malattia e l'esposizione all'amianto, quale l'esposizione del lavoratore a sostanze radioattive durante il servizio militare per l'assenza di una dettagliata dimostrazione probatoria di quando e in che modo era avvenuta l'esposizione ai danni della persona offesa. Né poteva valorizzarsi l'assenza di una colpa in capo al datore di lavoro in quanto non vi era alcuna prova che il rispetto della norma cautelare che si assumeva violata avrebbe potuto evitare la malattia del lavoratore in quanto è onere del datore di lavoro titolare della posizione di garanzia adottare cautele che riducano significativamente la probabilità dell'evento lesivo.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 2006/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 23/09/2022, dep. 19/09/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 297/2025 - Ud. 15/04/2025 - deposito 25/07/2025

Le condotte dell'imputato aggressive e minacciose tenute in occasione di singoli litigi con la propria moglie non necessariamente collegati fra loro da una sorta di continuità maltrattante, vanno riqualficate alla stregua degli artt. 81 e 612 cp. Dalla configurazione dei fatti contestati si desume che si era trattato di tanti singoli episodi a valenza minacciosa/ingiuriosa scatenati da accesi diverbi di coppia - talvolta anche di natura prettamente economica - e dalla incapacità dell'imputato a contenere le proprie reazioni e ciò sia per effetto del progressivo esaurirsi del rapporto di coppia, sia per effetto dell'emergere di condotte aggressive dell'uomo correlate all'assunzione di alcool e all'instaurazione di una relazione con un'altra donna.

(Riforma parzialmente la sentenza n. 680/2024 emessa dal Tribunale di Terni ud. 05/06/2024 dep. 05/07/2025)

REATI CONTRO IL PATRIMONIO

Corte d'Appello, sentenza n. 408/2025 - Ud. 10/06/2025 - deposito 05/08/2025

Commette il delitto di furto e non quello di ricettazione l'imputato che rinventa un telefono cellulare e se ne appropria nonostante il bene conservi i segni per l'identificazione del legittimo proprietario. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato l'imputato per il delitto di ricettazione perché si era impossessato di un telefono cellulare da lui rinvenuto sulla spiaggia e che dopo due anni aveva restituito ai carabinieri, telefono che conservava i segni del suo legittimo proprietario cui era possibile risalire. I Giudici di Appello riqualificavano però la condotta nel delitto di furto in quanto non poteva sostenersi che l'imputato avesse ricettato il telefono, non avendolo neppure ricevuto da un terzo soggetto e considerato altresì che era stato lui ad aver commesso il furto essendosi appropriato di un bene che conservava i segni per l'identificazione del proprietario. Tuttavia il Collegio assolveva l'imputato perché il reato così come riqualificato doveva ritenersi estinto per intervenuta prescrizione.

(Riforma la sentenza n. 2703/2022 emessa dal Tribunale di Perugia ud. 01/12/2022 dep. 13/02/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 413/2025 - Ud. 10/06/2025 - deposito 04/08/2025

Pur non essendo stato possibile vedere, tramite le riprese della videosorveglianza, la specifica condotta costituita dall'azione di strusciare un oggetto contundente lungo la fiancata dell'autovettura della p.o. parcheggiata sulla pubblica via, ci si trova di fronte ad una condotta che non ha alcuna plausibile spiegazione se non quella del danneggiamento dell'autovettura stessa da parte dell'imputato, unico soggetto che si è avvicinato a quel veicolo in quel frangente temporale. L'imputato stesso, che conosceva la p.o. essendo un suo ex dipendente licenziato circa 2 anni prima, non ha giustificato in alcun modo il motivo per il quale si fosse avvicinato all'autovettura della p.o. compiendo due giri intorno alla stessa. Dalle risultanze fotografiche emerge inoltre che la carrozzeria presentava nella sua interezza una doppia rigatura a comprova che l'anomalo comportamento dell'imputato di girare intorno al veicolo per due volte fosse stato proprio finalizzato a danneggiarlo. In accoglimento dell'appello del Procuratore Generale va quindi dichiarata la responsabilità dell'imputato, al quale non è possibile applicare l'art. 131-bis c.p. tenuto conto della mancanza di una effettiva giustificazione del comportamento tenuto, della gravità del danno causato e della mancanza di una sua pur minima resipiscenza.

(Riforma la sentenza n. 1079/2022 emessa dal Tribunale di Terni ud. 02/11/2022 dep. 17/11/2022)

Corte d'Appello, sentenza n. 947/2024 - Ud. 15/04/2025 - deposito 23/07/2025

Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello proposto per conto di uno dei coimputati per tardività dello stesso. Parimenti deve essere rigettato l'appello contro la medesima sentenza proposto dall'altro coimputato quando non sussiste la nullità indicata nell'atto di appello - e dunque non può ravvisarsi nessuna concreta lesione dei diritti e delle facoltà della difesa - in quanto l'istanza di rito abbreviato era stata formulata a seguito della notifica della richiesta di giudizio immediato che già indicava precisamente tra le fonti di prova le immagini delle riprese di videosorveglianza, di cui al CD depositato dal P.M.

Inoltre, in ordine al delitto di rapina pluriaggravata non può essere riconosciuta all'appellante la desistenza volontaria dall'azione, in quanto, tale istituto di carattere generale, è previsto soltanto con riferimento al delitto tentato, il cui iter esecutivo si sia in qualche modo arrestato.

Difatti, nel caso di specie, i Giudici di appello evidenziavano come il semplice allontanamento dell'imputato, una volta che aveva già realizzato gran parte delle incombenze a lui affidate, non poteva integrare una desistenza dal reato. La Corte d'appello rilevava come l'appellante aveva sia rafforzato

l'intento criminoso degli altri coimputati, sia contribuito direttamente ed in più forme - anche particolarmente significative - alla riuscita del piano. L'appellante, infatti, aveva da un lato partecipato alla ideazione del piano criminoso - come riferito dai correi ed ammesso dallo stesso imputato - e poi - sempre in fase di organizzazione della rapina - si era prestatto a procurare il nastro adesivo e le fascette che si credevano necessari per immobilizzare all'occorrenza la vittima da rapinare. A ciò andava aggiunto il ruolo di "palo" esterno dell'imputato in ausilio ai correi, nonché il contributo fornito dallo stesso a far entrare nel palazzo i complici.

Tuttavia, la giovane età dell'imputato e la volontà dello stesso di trarre insegnamento positivo dalla condotta illecita posta in essere, come evincibile dalla relazione redatta dall'UEPE, comportavano l'accoglimento dell'istanza di sostituzione della pena detentiva in quella del lavoro di pubblica utilità. (Riforma parzialmente la sentenza n. 363 emessa dal GIP del Tribunale di Perugia ud. 04/05/2022, dep. 09/06/2022)

PROSTITUZIONE

Corte d'Appello, sentenza n. 929/2024 - Ud. 06/12/2024 - deposito 30/07/2025

Risponde del delitto di cui all'art. 3 nn. 1, 4 e 8 L. n. 75/1958 l'imputato che gestisca una casa di prostituzione, allestendo all'interno dell'abitazione coniugale una camera con un lettino per massaggi ove il coniuge ed altre donne venivano reclutate per offrire prestazioni sessuali a pagamento. Nel caso di specie la Corte di Appello confermava la condanna dell'imputato il quale aveva adibito all'interno della propria abitazione una stanza allo scopo di svolgere massaggi seguiti da pratiche erotiche finalizzati al raggiungimento del piacere sessuale reclutando a tale scopo la coniuge ed altre donne e pubblicando fotografie pubblicitarie su appositi siti internet, spesso contenenti fotografie che ritraevano le dipendenti in abiti succinti per procacciarsi i clienti. In particolare, la penale responsabilità dell'imputato sotto il profilo oggettivo e soggettivo era provata dalle dichiarazioni delle persone offese le quali avevano riferito circa la pubblicizzazione delle prestazioni mediante annunci su siti internet e le proposte di svolgere attività di meretricio all'interno del locale a tale scopo attrezzato con l'installazione di una telecamera dalla quale poter osservare dall'esterno quanto accadeva all'interno e la richiesta di versare le somme date dai clienti direttamente al prevenuto.

(Conferma la sentenza n. 959/2022 emessa dal Tribunale di Terni, ud. 11/10/2022, dep. 10/07/2022)

FALLIMENTO E PROCEDURE CONCORSUALI

Corte d'Appello, sentenza n. 340/2025 - Ud. 20/05/2025 - deposito 28/07/2025

Va assolto dal delitto di bancarotta semplice con aggravamento del dissesto l'amministratore unico, poi presidente del CDA e liquidatore, della società "in house" che nel corso degli anni ha aderito alle richieste e agli indirizzi del Comune, unico socio della società, il quale, malgrado le perdite reiterate nel tempo aveva sempre ricapitalizzato la società. Sebbene la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale sia da ritenere parametro oggettivo dello stato di insolvenza, tale situazione era nota da anni all'unico socio che aveva sempre reintegrato le perdite, così che deve in ogni caso escludersi la sussistenza dell'elemento psicologico del reato.

(Riforma la sentenza n. 432/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 29/11/2022 dep. 27/02/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 340/2025 - Ud. 20/05/2025 - deposito 28/07/2025

I pagamenti dei compensi spettanti all'amministratore unico della società "*in house*", poi fallita, non configurano un'ipotesi di bancarotta preferenziale quando eseguiti nel lasso temporale in cui il Comune, unico socio della società *in house*, aveva ripianato le perdite e tentato di evitare il definitivo tracollo programmando un piano di ristrutturazione. In tale lasso temporale la società aveva onorato anche altri debiti senza che fosse presente nell'imputato alcun intendimento di approfittare di una situazione a lui favorevole in previsione di un futuro fallimento. Diversamente è a dirsi per i pagamenti dei compensi in favore dell'amministratore unico eseguiti quando, tenuto conto del mancato perfezionamento delle condizioni previste dal piano di ristrutturazione, il Comune aveva preso atto della impossibilità della prosecuzione dell'attività della società *in house*, dell'irreversibilità dello stato di liquidazione e del definitivo intendimento di procedere all'attivazione di una procedura concorsuale. (Riforma la sentenza n. 432/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 29/11/2022 dep. 27/02/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 340/2025 - Ud. 20/05/2025 - deposito 28/07/2025

In caso di società "*in house*", il rapporto di sostanziale autonomia tra la società e l'ente locale non viene meno in funzione dell'esistenza di un "controllo analogo" dell'ente. Tale controllo, che consente all'azionista pubblico di svolgere "un'influenza dominante" sulla società, non incide sull'alterità soggettiva della società rispetto all'amministrazione pubblica in quanto la società "*in house*" rappresenta pur sempre un centro di imputazione di rapporti e posizioni giuridiche diverse dall'ente. Ne deriva, quindi, come, rispetto ai contestati delitti di bancarotta preferenziale e di bancarotta semplice da aggravamento del dissesto inerenti una società *in house* - non sia ravvisabile una responsabilità penale del Sindaco sulla base della mera qualifica rivestita e della coincidenza di legale rappresentante del Comune, socio unico della società "*in house*" e di rappresentante dell'Ente locale, alla luce di una sorta di responsabilità di posizione.

(Riforma la sentenza n. 432/2022 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 29/11/2022 dep. 27/02/2023)

Corte d'Appello, sentenza n. 251/2025 - Ud. 01/04/2025 - deposito 25/07/2025

In tema di bancarotta fraudolenta documentale, la mancanza di prova certa della qualifica di amministratori di fatto in capo ai due imputati comporta l'assoluzione degli stessi per non aver commesso il fatto. Nel caso di specie la Corte di Appello riformava la sentenza di primo grado che aveva condannato gli imputati i quali, in qualità di amministratori di fatto di una società poi dichiarata fallita, avevano sottratto i libri e le scritture contabili della società impedendo al curatore di ricostruire il patrimonio della società fallita al fine di arrecare pregiudizio ai creditori della società. Il Collegio, in particolare, riteneva non dimostrata la qualifica di amministratori di fatto in capo ai due imputati sulla base delle dichiarazioni rese durante il processo di primo grado. Queste ultime invero, riferite dal precedente amministratore della società, erano generiche e soprattutto erano state rese da un soggetto disinteressato alle vicende societarie essendo stato amministratore unico della società precedentemente alla dichiarazione di fallimento della stessa il quale poteva riferire di circostanze antecedenti di ben 6 anni rispetto alla dichiarazione di fallimento. Allo stesso tempo non poteva valorizzarsi la testimonianza dell'amministratrice di un'altra società che aveva intrattenuto rapporti commerciali con la società fallita secondo cui durante le diverse trattative erano presenti gli odierni imputati in quanto il fatto che questi ultimi fossero presenti non dimostrava che questi erano gli effettivi gestori della società e comunque tali fatti si riferivano al periodo in cui gli stessi non erano ancora amministratori della stessa. Da ultimo un altro teste aveva espressamente negato che i due imputati fossero stati gli amministratori di fatto della società. Pertanto, dalle testimonianze in oggetto emergeva che i due imputati non erano gli

amministratori di fatto quando la società era stata dichiarata fallita, ma che presumibilmente erano semplici dipendenti della stessa.

(Riforma la sentenza n. 1159 emessa dal Tribunale di Terni ud. 22/11/2022 dep. 07/12/2022)

AMBIENTE ED EDILIZIA

Corte d'Appello, sentenza n. 167/2025 - Ud. 07/03/2025 - deposito 08/08/2025

L'ascrivibilità all'imputato della condotta di illecita gestione dei rifiuti (nella specie, rifiuti da demolizione) è desumibile dalle dichiarazioni del teste che hanno trovato insuperabile riscontro nelle indagini di p.g. che avevano potuto verificare la diretta disponibilità dell'autocarro impiegato in detta attività da parte dell'imputato, sorpreso allorchè stava dirigendosi alla guida di quel mezzo con un ulteriore carico di rifiuti verso il luogo utilizzato per l'illecito smaltimento.

(Conferma la sentenza n. 803/2023 emessa dal Tribunale di Spoleto ud. 26/05/2023, dep. 26/05/2023)

ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1145/2025 - Ud. 14/08/2025 – deposito 18/08/2025

Non è possibile riammettere il condannato alla misura dell'affidamento in prova al s.s., già provvisoriamente sospesa, per condotte dallo stesso tenute in un breve arco temporale in violazione delle prescrizioni imposte. L'ampiezza della misura, infatti, impone all'affidato di tenere una condotta specchiata, mentre il comportamento tenuto si reputa superficiale e giustifica la revoca della misura. In particolare, in occasione del sinistro avuto con il furgone durante l'attività lavorativa, si censura la condotta del condannato che si era allontanato in tutta fretta, senza contattare ed attendere la Polizia Locale, per poi far ritorno sul posto per esternare la propria estraneità per l'investimento di un pedone. Egli, inoltre, sorpreso in un bar in compagnia di soggetti con precedenti penali/di polizia, avrebbe dovuto essere più attento avendo l'onere di verificare le proprie frequentazioni, anche in una situazione occasionale, diversamente legittimandosi contatti con chiunque scriminati dal fatto di non avere contezza dei precedenti penali/di polizia dei terzi. E', infine, priva di giustificazione l'assenza del condannato dal proprio domicilio, accertata durante un controllo di *routine*, motivata dall'asserita necessità di accompagnare a casa il fratello tossicodipendente, in quanto altrimenti ogni evenienza familiare consentirebbe all'affidato di allontanarsi dal domicilio negli orari non autorizzati, in chiara violazione delle prescrizioni.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1116/2025 - Ud. 17/07/2025 – deposito 06/08/2025

Sussistono i presupposti per confermare il provvedimento provvisorio di differimento dell'esecuzione della pena in detenzione domiciliare tenuto conto delle gravi condizioni di salute del detenuto - paziente oncologico - incompatibili con il regime carcerario, e della idoneità della misura richiesta a far fronte alle esigenze di prevenzione e considerato altresì che già durante la fruizione dei permessi premio non sono emerse criticità.

Trib. Sorv. di Perugia, ordinanza n. 1039/2025 - Ud. 10/07/2025 – deposito 15/07/2025

Deve essere accolta la richiesta di sospensione dell'esecutività dell'ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e concedeva la detenzione domiciliare all'istante, condannato alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione per sfruttamento del lavoro e violazione della disciplina sull'immigrazione.

Preliminarmente il Tribunale di Sorveglianza rigettava la richiesta di affidamento in prova, esprimendo un giudizio negativo, in quanto - stante gli obiettivi di rieducazione e di prevenzione propri dell'istituto - molteplici elementi - quali la condotta anteatta ed attuale dell'interessato, la sussistenza di altre denunce recenti, nonché la condotta non collaborativa - militavano per una prognosi sfavorevole circa il raggiungimento del fine ultimo di detta misura alternativa. Difatti, il condannato risultava avere già ottenuto in passato analoga misura la quale, però, si era dimostrata concretamente inefficace. L'istante difatti era tornato a delinquere, dimostrando, in aggiunta, come le sentenze di condanna non offrivano allo stesso alcun deterrente. Tuttavia, il Tribunale di Sorveglianza - nell'ambito del suo potere discrezionale che consente allo stesso di applicare una misura alternativa non richiesta che, comunque, rientri in quella più ampia domandata dal condannato - concedeva d'ufficio la detenzione domiciliare, stante la sussistenza dei relativi presupposti.

Avverso suddetta ordinanza il condannato proponeva ricorso innanzi alla Corte di Cassazione e, contestualmente, chiedeva di dichiarare la sospensione della esecutività della medesima richiamando l'attenzione sul fatto che l'attività lavorativa svolta - nella specie allevamento di ovini - era notevolmente resa difficoltosa dalla decisione impugnata. Per tali ragioni il Tribunale di Sorveglianza - preso atto

degli indubbi effetti sulla libertà personale del condannato e considerato il tempo occorrente per definire il giudizio di legittimità - reputava opportuno accogliere la richiesta di sospensione, al fine di evitare ogni ipotesi di un danno non riparabile.

GIURISPRUDENZA DI PRIMO GRADO

DELITTI CONTRO LA PERSONA

Tribunale di Perugia, sentenza n. 301/2025 - Ud. 20/05/2025 - deposito 18/08/2025

Non può pervenirsi ad una pronuncia di condanna dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio quando il compendio probatorio agli atti non consenta di superare le diverse criticità e i dubbi in ordine alla tenuta dell'impianto accusatorio stante la contraddittorietà degli elementi emersi all'esito delle indagini preliminari e di quelli acquisiti nel corso del processo. Nel caso di specie, il Tribunale assolveva l'imputato, rinviato al giudizio per il delitto di violenza sessuale e di violenza sessuale di gruppo per non aver commesso il fatto. Nella specie, dalle indagini emergeva che l'imputato assieme ad altri soggetti avevano abusato sessualmente della vittima approfittando del fatto che questa si trovava in stato soporoso dovuto alla assunzione di bevande alcoliche, il primo penetrandola senza protezione mentre gli altri palpeggiandola e penetrandole la vagina con le dita. Il Gup riteneva non configurabili i reati suddetti, in quanto con riferimento al delitto di violenza sessuale di gruppo dagli atti di indagine non emergeva che vi fosse stata un'azione contestuale di tutti i componenti del gruppo poiché il soggetto che aveva avuto un rapporto sessuale completo, ossia l'odierno imputato, aveva agito prima che arrivasse il gruppo ed inoltre non era stato possibile individuare le altre persone presenti in piscina, dove era avvenuto il fatto. Per quanto atteneva invece il delitto di violenza sessuale, a fronte dell'evidenza degli accertamenti genetici, il GUP rilevava criticità e incongruenze nel narrato della persona offesa riguardo ai fatti. In particolare dalle dichiarazioni rese nel corso del procedimento e del processo da parte della persona offesa non poteva giungersi all'individuazione certa dell'autore del fatto di cui all'imputazione. Ed invero nonostante in un primo momento la vittima avesse identificato l'autore della violenza come il ragazzo che aveva visto una volta ripresasi sopra di lei che la violentava, tuttavia il test genetico dava atto che l'autore della violenza fosse un altro soggetto, ossia l'odierno imputato e non il soggetto indicato dalla ragazza. Oltre a ciò la persona offesa in un secondo momento aveva dichiarato di non ricordare bene chi fosse il ragazzo sopra di lei visto che i due ragazzi si assomigliavano. Inoltre la vittima aveva dichiarato di non aver ingerito una dose massiccia di sostanze alcoliche ma di aver bevuto solo un drink la sera dei fatti a seguito del quale non ricordava più nulla, tuttavia dalle dichiarazioni degli altri testimoni e dalla relazione di consulenza medico legale veniva dato atto di un elevato tasso alcolemico nel sangue e l'assenza di sostanze stupefacenti o altre sostanze. Infine, altri testimoni avevano dichiarato di aver visto dapprima la vittima e l'imputato seduti su una panchina e dopo appartarsi dietro un tendone insieme e tali dichiarazioni apparivano congruenti in quanto non erano smentite da altri elementi in atti. Da ultimo dall'esame medico legale si rilevava l'assenza di segni ginecologici di violenza sessuale sul corpo della vittima.

NUOVA GIURISPRUDENZA CONTABILE - AMMINISTRATIVA UMBRA

Corte dei Conti di Perugia, Sez. Giurisdizionale regionale per l'Umbria, sent. n. 40/2025, Ud. 16/10/2024, Dep. 09/06/2025

In materia di responsabilità sanitaria, essendo stato oltrepassato dal trattamento sanitario il limite assentibile sulla base del consenso informato effettivamente fornito alla paziente - in quanto "l'Atto sanitario proposto" non comprendeva l'estrazione della cisti di natura diversa da quella, in ipotesi, ovarica - l'operatore sanitario deve rispondere del danno erariale che ha concorso a cagionare con colpa grave associata alla menzionata condotta illecita.

Nel caso di specie la Procura regionale chiedeva il risarcimento del pregiudizio relativo al danno gravato sul bilancio dell'Azienda Sanitaria Locale, a seguito del risarcimento riconosciuto ad una paziente ritenuta ingiustamente danneggiata nell'ambito dell'intervento operatorio di "Isteroannessectomia bilaterale" e del pagamento del compenso al proprio patrocinante nel procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi innanzi al Tribunale. Il complessivo importo veniva contestato, in quote eguali, al medico ginecologo (primo operatore) che aveva programmato l'intervento, nonché somministrato un consenso informato generico e privo dell'indicazione dell'esigenza dell'asportazione della cisti - già ecograficamente evidenziata ancorché non riconosciuta nella sua effettiva natura - e al chirurgo (asserito terzo operatore) che - chiamato durante l'intervento dal primo operatore - nel corso dell'asportazione della cisti procedeva alla legatura dei vasi venosi con la ritenuta errata apposizione delle clips.

In particolare, avendo la ginecologa curato il consenso informato - fattispecie disciplinata dalla Legge n. 219 del 2017, ma già principio consolidato sulla base della giurisprudenza risalente - tuttavia non comprendente altresì l'asportazione della cisti non ovarica, e risultando la stessa il primo operatore dell'intervento in argomento, ne derivava la piena evidenza del fatto che la relativa asportazione si poneva al di fuori dell'intervento programmato sulla cui base veniva acquisito il consenso informato della paziente; ciò sia nella prospettiva del coinvolgimento del chirurgo al precitato fine e, a maggior ragione, laddove fosse stata la medesima ad avviare la precitata asportazione. Per tali ragioni, la Corte dei Conti riteneva integrata, in entrambe le circostanze, l'illiceità della condotta censurata per la quale nessuna copertura giuridica trovava lo specifico intervento di asportazione della cisti non ovarica sulla base del consenso informato reso alla paziente, pertanto da ritenersi oggettivamente invalido. In aggiunta, con riferimento all'elemento soggettivo della colpa grave, i Giudici constatavano che nessuna attenzione veniva apprestata dalla convenuta alla natura della cisti ecograficamente rilevata. Difatti, non veniva sottoposta all'attenzione della paziente e, tale informazione, non veniva comunicata al chirurgo il quale, non previsto come operatore dell'intervento, veniva successivamente coinvolto nello stesso. Parimenti veniva ritenuto sussistente il nesso di causalità tra l'invalido consenso informato e il danno arrecato alla paziente, nonché tra l'operato del chirurgo e il danno iatrogeno arrecato alla stessa e la compartecipazione qualificata della ginecologa alla determinazione del danno che, in termini di colpa grave le si doveva addebitare. Per tali ragioni, la Corte dei Conti condannava la convenuta al risarcimento del danno complessivo - derivante dalla sua condotta antiggiuridica gravemente colposa e concorrente - in favore dell'Azienda Sanitaria Locale. Al contrario rigettava tale domanda di risarcimento nei confronti del chirurgo in quanto, le circostanze di attuazione dell'intervento - apposizione delle clips metalliche - deponevano in termini esimenti della responsabilità amministrativa.

FOCUS: REATI CONTRO L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA – SECONDA PARTE

La sezione “Focus” del Notiziario propone una raccolta di pronunce della Corte d’appello su temi individuati come maggiormente ricorrenti, al fine di offrire al lettore uno strumento di sintesi dei principali orientamenti giurisprudenziali della Corte. L’intento è, dunque, quello di ordinare il materiale già pubblicato per offrire una più immediata visione d’insieme delle pronunce sulle fattispecie e le questioni più frequentemente affrontate dalla Corte.

Il focus tematico di questo mese ha ad oggetto i reati contro l’amministrazione della giustizia. In particolare, con riguardo alla esclusione della colpevolezza dell’imputato che abbia commesso il reato di cui all’art. 388 c.p.; alla punibilità per il delitto di calunnia dell’imputato che presenti denuncia idonea ad iniziare un procedimento penale incolpando falsamente la vittima di averlo diffamato in un articolo pubblicato su una testata giornalistica, alla assoluzione dell’imputata per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice nel caso in cui questa non realizzi condotte volontariamente elusive ma si limiti a non eseguire il contenuto prescrittivo del provvedimento giudiziale; alla assoluzione dell’imputato per il delitto di favoreggiamento personale nel caso in cui egli non fornisca agli agenti informazioni allo scopo di identificare i venditori della sostanza stupefacente; alla consumazione del delitto di favoreggiamento personale anche qualora il comportamento dell’imputato non sia idoneo ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell’autorità; alla punibilità per il reato di cui all’art. 387 bis c.p. dell’imputata che sottoposta alla misura coercitiva dell’allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla persona offesa violi gli obblighi e i divieti imposti dal provvedimento del Giudice, alla configurabilità del delitto di oltraggio a un magistrato in udienza nei confronti degli imputati che durante l’udienza penale proferiscano frasi offensive nei confronti del P.M. e dei Giudici del collegio offendendone l’onore e il prestigio; alla condanna dell’imputata per il delitto di false dichiarazioni al PM per aver dichiarato falsamente al P.M. che la figlia minore, vittima di abusi da parte del marito, si sia inventata di aver subito abusi sessuali da parte di quest’ultimo e di averlo accusato perché in quel periodo vedeva l’uomo trattare male la madre; alla penale responsabilità dell’imputato per il delitto di false informazioni al pubblico ministero quando sussistono “altri elementi di prova” idonei a corroborare i c.d. “dati esteriori” delle conversazioni.

Con riguardo **alla esclusione della colpevolezza dell’imputato che abbia commesso il reato di cui all’art. 388 c.p.** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 690/2024 - Ud. 01/10/2024 - deposito 13/11/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che non può essere esclusa la colpevolezza nei confronti dell’imputato che abbia posto in essere comportamenti di varia natura, finalizzati sostanzialmente ad eludere le disposizioni del giudice civile attraverso accorgimenti volontari e strumentali ripetuti nel tempo riconducibili a un dissenso consapevole dalle previsioni giudiziali che non apparivano estemporanei e neppure contingenti;

Con riferimento alla **punibilità per il delitto di calunnia dell’imputato che presenti denuncia idonea ad iniziare un procedimento penale incolpando falsamente la vittima di averlo diffamato in un articolo pubblicato su una testata giornalistica** si veda [Corte d’Appello, sentenza n. 653/2024 - Ud. 17/09/2024 - deposito 20/11/2024](#) in cui il Collegio ha confermato la condanna nei confronti dell’imputato il quale aveva incolpato ingiustamente un giornalista per aver scritto falsamente in un articolo da lui pubblicato che egli, quale presidente di una holding, aveva presentato alla banca al fine far ottenere un

finanziamento ad una società con la quale aveva instaurato accordi commerciali, un rappresentante di una società maltese di origine serba interessato a finanziare la società il quale aveva esibito un bond da 100 milioni, poi rivelatosi non coperto, definendo il bond un “bond patacca”. Tali affermazioni alla luce della documentazione acquisita erano state ritenute non diffamatorie in quanto molte delle notizie narrate rientravano nel diritto di critica ed erano “misurate nelle modalità” ed inoltre rispondevano al vero in quanto già emerse in articoli di stampa precedenti senza mai che l'imputato se ne fosse lamentato;

In merito alla **assoluzione dell'imputata per il delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice** nel caso in cui questa non realizzi condotte volontariamente elusive ma si limiti a non eseguire il contenuto prescrittivo del provvedimento giudiziale si veda [Corte d'Appello di Perugia, sentenza n. 801/2024 - Ud. 05/11/2024 - deposito 11/12/2024](#) in cui la Corte di Appello ha affermato che in ordine al delitto di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice - nel caso di specie trattasi di un provvedimento del giudice civile concernente l'affidamento di minori - il deficit di collaborazione dell'imputata, confermato da plurime valutazioni professionali e riferibili alla mancata o alterata elaborazione della esperienza familiare, non è idoneo ad integrare il reato in esame considerato che dal comportamento dell'imputata non si evinceva la messa in atto di accorgimenti volti ad aggirare l'esecuzione del provvedimento del Giudice;

Con riguardo alla **assoluzione dell'imputato per il delitto di favoreggiamento personale nel caso in cui egli non fornisca agli agenti informazioni allo scopo di identificare i venditori della sostanza stupefacente** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 849/2024 - Ud. 15/11/2024 - deposito 29/11/2024](#) in cui i Giudici di seconde cure hanno affermato che non integra il reato di favoreggiamento personale la condotta omissiva dell'imputato che si rifiuti di fornire informazioni agli operanti allo scopo di identificare alcuni cittadini extracomunitari che gli avevano ceduto sostanza stupefacente ben potendo, in considerazione delle modalità e delle circostanze della cessione, gli agenti di P.g. sviluppare gli elementi indiziari a loro disposizione ai fini della individuazione dei venditori dello stupefacente;

In relazione alla **consumazione del delitto di favoreggiamento personale anche qualora il comportamento dell'imputato non sia idoneo ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 179/2024 - Ud. 11/03/2025 - deposito 07/05/2025](#) secondo cui il reato di cui all'art. 378 c.p. si consuma indipendentemente dal compimento di atti idonei ad aiutare taluno ad eludere le investigazioni o a sottrarsi alle ricerche dell'autorità così è responsabile della condotta di favoreggiamento l'imputata che fornisca in più modi, concreti e determinati, supporto fattivo alla possibilità per i due ricercati di mettersi al riparo dalla cattura, essendo irrilevante che l'obiettivo del favoreggiamento non sia stato raggiunto;

Quanto alla **punibilità per il reato di cui all'art. 387 bis c.p. dell'imputata che sottoposta alla misura coercitiva dell'allontanamento dalla casa familiare e dal divieto di avvicinamento alla persona offesa violi gli obblighi e i divieti imposti dal provvedimento del Giudice** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 878/2024 - Ud. 22/11/2024 - deposito 23/04/2025](#) in cui il Collegio ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 387 bis c.p. nei confronti dell'imputata che aveva violato gli obblighi e i divieti imposti dal provvedimento del GIP accedendo alla abitazione della persona offesa nonostante fosse stata da quest'ultima invitata ad entrare nella propria abitazione in quanto la prescrizione cautelare prevista nel provvedimento non può essere derogata sulla base della mera iniziativa della vittima;

In merito alla configurabilità del **delitto di oltraggio a un magistrato in udienza nei confronti degli imputati che durante l'udienza penale proferiscano frasi offensive nei confronti del P.M. e dei Giudici del collegio offendendone l'onore e il prestigio**, si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 228/2025 - Ud. 25/03/2025 - deposito 28/05/2025](#) in cui la Corte di Appello ha confermato la condanna degli imputati per il delitto di cui all'art. 343 c.p. per aver proferito durante lo svolgimento dell'udienza parole ingiuriose nei confronti del P.M. e del Giudice quali: "giustizia di merda.... ti potesse venì un tumore, andate a fare in culo...", frasi che erano svincolate da qualsivoglia apprezzamento critico verso la decisione giudiziale e che erano state percepite dai testimoni presenti che le avevano ricondotte agli odierni imputati i quali erano stati allontanati dall'aula dalle forze dell'ordine;

Con riferimento alla **condanna dell'imputata per il delitto di false dichiarazioni al PM** per aver dichiarato falsamente al P.M. che la figlia minore, vittima di abusi da parte del marito, si sia inventata di aver subito abusi sessuali da parte di quest'ultimo e di averlo accusato perché in quel periodo vedeva l'uomo trattare male la madre si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 108/2025 - Ud. 18/02/2025 - deposito 13/05/2025](#) in cui il Collegio ha confermato la condanna dell'imputata per il delitto di cui all'art. 371 bis c.p. per aver ritrattato davanti al P.M. quanto già denunciato ossia le violenze sessuali poste in essere dal marito ai danni della figlia minore nata da un suo precedente matrimonio;

In merito alla penale **responsabilità dell'imputato per il delitto di false informazioni al pubblico ministero quando sussistono "altri elementi di prova" idonei a corroborare i c.d. "dati esteriori" delle conversazioni** si veda [Corte d'Appello, sentenza n. 30/2025 - Ud. 21/01/2025 - deposito 16/04/2025](#) in cui la Corte di Appello ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 371 bis c.p. nei confronti dell'imputato in relazione alle dichiarazioni rese al P.M. nell'ambito di un procedimento afferente l'asserito sequestro di persona di una cittadina kazaka, moglie di un latitante ritenuto un pericoloso terrorista in quanto sussistevano riscontri ed "altri elementi di prova" - già individuati dal Tribunale nelle segnalazioni provenienti dall'ambasciata kazaka dirette alla Questura e alla Squadra Mobile, nonchè nelle dichiarazioni di un testimone e nelle parziali ammissioni dell'imputato - idonei a corroborare i c.d. "dati esteriori" delle conversazioni telefoniche.